

**Verbale di Consultazione sindacale e di Accordo**  
**ex artt. 47, comma 4 bis, L. 428/90, 63, quarto comma, D. Lgs. n. 270/1999**

Il giorno 5 luglio 2018, in Bologna, tra:

- M. Business S.r.l. in A.S. (di seguito anche “Cedente” o “Società”), rappresentata dalla Dott.ssa Monica Checcucci, giusta delega dei Commissari straordinari, assistita dai Sigg.ri Alessandro Amileni, Mara Belegni e dall’Avv. Rosario Salonia;
- COSMO S.p.A., (di seguito anche “Cessionaria” o “COSMO”), in persona dei Sigg.ri Dott. Abramo Marconi, Dott. Elia Giovanni Orsini, Dott. Angelo De Dominicis;
- le RSA/RSU dei Punti di Vendita (PdV) della M. Business S.r.l. in A.S.,
- le Segreterie Nazionali e territoriali delle OO.SS. (di seguito le “OO.SS.”), in persona dei Sigg.ri
  - FILCAMS CGIL: Sig.ra Sabina Bigazzi
  - FISASCAT CISL: Sig. Vincenzo Dell’Orefice
  - UILTuCS UIL: Sig. Stefano Franzoni

**PREMESSO CHE**

- a) in data 2 aprile 2015, M. Business S.r.l. ed altre società del Gruppo Mercatone Uno hanno presentato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico (“Ministero”) – ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347 (nel seguito anche solo il “D.L. 347/2003”), convertito in Legge 18 febbraio 2004, n. 39 (“L. 39/2004” o “Legge Marzano”) e successive modificazioni ed integrazioni – al fine di ottenere l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al citato decreto, dichiarando la sussistenza dello stato di insolvenza delle suddette Società e la ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 del D.L. 347/2003;
- b) con decreto del 7 aprile 2015, il Ministero ha disposto l’ammissione delle Società alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge Marzano ed ha, contestualmente, nominato quali Commissari Straordinari delle Società l’Avv. Stefano Coen, il Dott. Ermanno Sgaravato e il Prof. Dott. Vincenzo Tassinari (i “Commissari”);
- c) in data 8-10 aprile 2015, il Tribunale di Bologna – Sezione Fallimentare – su istanza presentata in data 1 aprile 2015 dalle Società, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.L. 347/2003, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza delle stesse;
- d) in data 5 ottobre 2015, i Commissari hanno presentato al Ministero, a mente dell’art. 4, comma 2, Legge Marzano, il programma delle Società ex art. 54 D.Lgs. 270/1999, predisposto secondo l’indirizzo di cui all’art. 27, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 270/1999 (di seguito, il “Programma”); contestualmente hanno depositato la relazione sulle cause di insolvenza delle Società predisposta ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 270/1999;
- e) in data 14 gennaio 2016, il Ministero, sentito il Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato il Programma;
- f) con provvedimento del 7 giugno 2016, il Ministero ha autorizzato il primo disciplinare di gara avente ad oggetto la procedura di vendita dell’intero Perimetro di Vendita (il “Primo Disciplinare di Gara”); alla scadenza del termine per la presentazione di offerte vincolanti, prevista dal Primo Disciplinare di Gara in data 7 settembre 2016, non sono state presentate offerte conformi;
- g) con provvedimento del 10 febbraio 2017, il Ministero ha autorizzato il secondo disciplinare di gara avente ad oggetto la procedura di vendita del Perimetro di Vendita secondo modalità più flessibili (il “Secondo Disciplinare di Gara”); alla scadenza del termine del 16 giugno 2017 per la presentazione di offerte vincolanti, così come esteso su richiesta degli offerenti, sono state presentate offerte vincolanti ritenute dai Commissari non conformi o, comunque, tali da soddisfare le esigenze delle procedure di Amministrazione Straordinaria e, dunque, non si è aggiudicata la gara;
- h) in data 11 luglio 2017, il Ministero ha autorizzato i Commissari ad avviare la procedura di vendita a trattativa privata per la cessione dei complessi aziendali delle Società e, con provvedimento del 10 novembre 2017, il Ministero ha autorizzato il regolamento di vendita a trattativa privata del Perimetro di Vendita (il “Regolamento”); entro il termine del 14 dicembre 2017 previsto dal Regolamento sono pervenute 7 offerte vincolanti per l’acquisto dei complessi aziendali delle Società, di cui 5 tramite deposito cartaceo secondo quanto previsto dal Regolamento;
- i) in data 7 marzo 2018 i Commissari hanno richiesto, agli offerenti di formulare, entro il 12 marzo 2018, un’integrazione migliorativa delle loro iniziali offerte;

Abramo Marconi



Saba

- j) COSMO S.p.A., con offerta del 16 marzo 2018, subordinata al verificarsi delle condizioni sospensive ivi indicate, si è obbligata irrevocabilmente all'acquisto dei Rami d'Azienda individuati nei seguenti 13 Punti di Vendita (PDV): Altopascio (LU), Biella (BI), Castelfranco Veneto (TV), Colle Val d'Elsa (SI), Genova (GE), Misterbianco (CT), Palermo (PA), Parma -Via Mantova (PR), Pieve Fissiraga (LO), Tavernerio (CO), Castelfranco Emilia (MO), Lucca (LU) e Cerasolo di Coriano (RN);
- k) con provvedimento del 17 maggio 2018, il MISE, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 42 del d. Lgs n. 270 del 1999, l'operazione di trasferimento dei complessi aziendali suddetti;
- l) con lettera del 21 maggio 2018, la Cedente e la COSMO hanno avviato la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47, commi 1 e 4, della Legge n. 428/1990, fornendo alle RSA/RSU e alle OO.SS., indicate in epigrafe, le informazioni previste dalla citata normativa;
- m) per quel che concerne gli impegni occupazionali, la Cessionaria, subordinatamente alla sottoscrizione di un accordo sindacale, ha garantito il mantenimento, per almeno un biennio, di 196 lavoratori, come indicati in dettaglio nella lettera di avvio della procedura, a cui si rinvia, che risulteranno in forza alla data della cessione;
- n) nel corso degli incontri, svoltisi in data: 1, 22, 29 giugno e 5 luglio 2018, sono stati approfonditi dalle Parti: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi della cessione dei rami d'azienda; c) le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi; nel corso di tali incontri è stata fornita alle OO.SS. la documentazione di dettaglio contenente, per ciascun PdV, il numero di addetti in forza, attuale e a tendere, l'orario settimanale a full time e a part time, il piano degli investimenti;
- o) i rappresentanti della Cessionaria hanno illustrato l'attuale organizzazione aziendale, le principali linee del piano industriale e di rilancio delle attività che verranno acquisite dall'amministrazione straordinaria, riportate nella lettera di avvio della presente procedura, che prevedono l'investimento da parte di COSMO S.p.A. di circa trentacinque/quaranta milioni di euro per la relativa implementazione prevista nell'arco dei prossimi due anni, unitamente alle ulteriori iniziative di sviluppo programmate dalla Cessionaria che dovrebbero portare all'apertura di ulteriori n. 15-20 punti vendita nell'arco di tre/quattro anni. Hanno, altresì, fatto presente che intendono richiedere l'ampliamento delle attuali autorizzazioni amministrative, relative ad alcuni Punti vendita del perimetro di cessione, per locare a terzi i maggiori spazi commerciali che saranno autorizzati. Ciò consentirà di inserire nei relativi contratti di locazione l'obbligo per i terzi di procedere all'assunzione, in misura non inferiore al 50% dei relativi organici, di lavoratori facenti parte del perimetro stesso che, si stima, potranno essere circa 100; nell'arco temporale di 24 mesi dalla cessione;
- p) le OO.SS., preso atto delle informazioni e della documentazione ricevuta, hanno:
- richiesto alla Società di rivedere, in ragione delle ricadute sociali che l'operazione comporterebbe, la propria posizione in merito al numero di lavoratori ricompresi nell'Offerta vincolante rispetto a quelli occupati nel perimetro di cessione;
  - ribadito la necessità di salvaguardare tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del trasferimento dei Rami d'azienda e di articolare gli orari di lavoro in modo tale da recuperare il differenziale in termini di risorse impiegabili e/o di ore lavorabili e, in ogni caso, di fare ricorso a criteri oggettivi per l'individuazione dei lavoratori da trasferire;
  - richiesto di ricomprendere nel bacino di riferimento, nel quale tentare la ricollocazione del personale proveniente dal Gruppo Mercatone Uno in AS, l'intera rete attualmente gestita da Cosmo SpA, anche alla luce del fatto che, in una pluralità di casi, fra i 13 negozi oggetto del confronto in essere ed i punti vendita Globo ci siano poche decine di chilometri di distanza;
  - richiesto l'impegno della Cessionaria a definire un sistema di relazioni sindacali che consenta, superata questa prima fase, di realizzare un percorso condiviso ai vari livelli nazionale e territoriale nella gestione delle varie problematiche.

Dopo ampia discussione, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso positivamente la procedura di consultazione sindacale prevista dagli artt. 47, legge 428/90 e s.m.i. e 63 del D.Lgs. 8 luglio 1999 e di aver raggiunto, ai sensi dell'art. 47, comma 4-bis, della legge 428/90, il seguente

#### ACCORDO

- 1) Le premesse, così come gli allegati, costituiscono parte integrante del presente verbale.



- 2) Le RSA/RSU e le OO.SS., considerati i motivi del programmato trasferimento, lo stato di insolvenza della Società Cedente, le informazioni fornite dalla Cessionaria anche in ordine al piano industriale e di rilancio delle attività e la salvaguardia di complessivi n. 285 posti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (di seguito i "Rapporti di lavoro trasferiti"), di cui all'allegato "1", rientranti nel perimetro di cessione indicato nella lett. j) delle premesse, che deve intendersi qui richiamato, hanno espresso parere favorevole alla cessione dei complessi aziendali della Cedente alla COSMO S.p.A., indicati nella lettera di avvio della presente procedura. Nell'allegato 1 sono indicate la distribuzione territoriale dei Rapporti di lavoro trasferiti e la ripartizione, per ciascuna unità produttiva, delle tipologie di lavoro (Full Time e Part Time) e dei moduli orari.
- 3) COSMO S.p.A., subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni sospensive, di quanto previsto nel presente Accordo e la corretta esecuzione del medesimo, procederà all'acquisto dei compendi aziendali indicati nella lettera di avvio della presente procedura, la cui data di efficacia è prevista entro il 31 luglio 2018 (la "Data di trasferimento").
- 4) La scelta dei lavoratori da trasferire (di seguito i "Lavoratori trasferiti"), avverrà, nell'ambito di ciascun PdV ricompreso nel perimetro di cessione, in base ai seguenti criteri oggettivi:

a) esigenze organizzative e commerciali correlate alle attività del singolo PdV. Non rientrano tra dette esigenze organizzative i Responsabili dei PdV in ragione della natura fiduciaria dei relativi rapporti di lavoro, mentre vi rientrano tutti gli altri profili esistenti.

Concorreranno i seguenti criteri che, verranno applicati, con il metodo della predeterminazione dei punteggi ponderati:

a.1) **Anzianità di servizio:** viene considerato il periodo maturato dalla data di assunzione.

a.2) **Carichi di famiglia:** vengono valutati in relazione a ciascun carico corrispondente alle deduzioni per oneri di famiglia applicate in busta paga sulla base della richiesta inoltrata dall'interessato.

I suddetti criteri concorrenti verranno applicati con il metodo della predeterminazione dei punteggi ponderati per le varie situazioni in conformità della griglia di giudizio che può così riassumersi:

a.1) **Anzianità di servizio:** sarà assegnato un punteggio di 0,10 per ogni anno di lavoro.

a.2) **Carichi di famiglia (deduzioni per oneri di famiglia) PUNTI**

•FG:	Figlio (con coniuge e/o familiare a carico)	1
•FG:	Figlio in famiglie monogenitoriali	1
•FG:	Figlio portatore di handicap (con coniuge a carico)	2
•FG:	Figlio portatore di handicap in famiglie monogenitoriali	1,5
•FG:	Figlio (con coniuge non a carico) al 100%	0.5
•FG:	Figlio (con coniuge non a carico) al 50%	0.25
•CG::	Coniuge a carico	1
•FC	Familiare a carico	1

COSMO si impegna a mantenere inalterato l'attuale rapporto di genere tra il personale addetto (30% uomini e 70% donne). Sulla base della graduatoria, i lavoratori con contratto di lavoro Full Time saranno individuati dalla Cessionaria a seguito di colloqui individuali.

5) I nominativi dei Lavoratori trasferiti, individuati facendo applicazione dei criteri di cui al punto 4), che precede, saranno comunicati alle OO.SS. nazionali entro il 15 luglio 2018.

6) Ai sensi degli artt. 47, comma 4-bis, della legge 428/1990, 63, comma 4, D.Lgs. 270/1999, le Parti convengono che l'art. 2112 Cod. civ. troverà applicazione nei termini e con le limitazioni previsti nel presente accordo e che, pertanto, i rapporti di lavoro verranno trasferiti senza soluzione di continuità e saranno regolati dalle seguenti condizioni:

a) i Rapporti di lavoro trasferiti continueranno ad essere regolati dal Contratto collettivo nazionale, di lavoro del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi stipulato dalla Confcommercio, in vigore (di seguito il "CCNL"). Gli accordi sindacali aziendali e/o contratti integrativi aziendali, gli usi e/o le prassi vigenti presso le Società cedenti non troveranno più applicazione. Ai Lavoratori trasferiti verranno mantenute le garanzie di cui all'art. 18 legge 300/70, come modificato dalla legge 92/2012.

- b) come previsto dal CCNL, l'orario di lavoro settimanale sarà di 40 ore e sulla base di esso verrà riproporzionato il lavoro a tempo pieno o tempo parziale previsto per ciascun lavoratore con moduli di lavoro flessibili da 40 e 24 ore a seconda delle esigenze organizzative. A parità di inquadramento, compatibilmente ai profili ed esperienze professionali posseduti e maturate dai Lavoratori trasferiti, le mansioni saranno polivalenti;
- c) ai Rapporti di lavoro trasferiti sarà applicato unicamente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL per il 4° livello di inquadramento, riparametrato al regime orario definito e indicato per ciascun Lavoratore trasferito;
- d) il nuovo regime orario sarà corrispondente a quello (full time o part-time), indicato, nell'elenco di cui al punto 5), a fianco del nominativo di ciascuno dei Lavoratori trasferiti alla Cessionaria, sarà da questa precisato nella lettera individuale di trasferimento del rapporto di lavoro, che dovrà essere restituita, sottoscritta per accettazione, dai Lavoratori stessi entro 5 giorni dalla relativa ricezione;
- e) nei successivi 10 giorni i Lavoratori trasferiti, che avranno accettato le condizioni indicate nella lettera individuale di trasferimento, dovranno sottoscrivere, in sede sindacale, apposito verbale di conciliazione contenente l'accettazione del nuovo regime di orario e delle nuove condizioni economiche e normative;
- f) i Lavoratori trasferiti che non accetteranno il passaggio alla Cessionaria alle condizioni previste nel presente Accordo, unitamente a quelli non rientranti nel perimetro di cessione, di seguito i "Lavoratori non trasferiti", resteranno in carico alla Società cedente. I Lavoratori non trasferiti, dipendenti dalla M. Business S.r.l. in A.S., saranno collocati in CIGS a zero ore fino al 13 gennaio 2019;
- g) i Lavoratori che non accetteranno il nuovo regime di orario e le nuove condizioni economiche e normative previste dal presente accordo verranno sostituiti da quelli che, sempre rientranti nel perimetro di cessione, sulla base dell'applicazione ponderata dei criteri oggettivi di scelta previsti al punto 4, avranno riportato, in graduatoria, un punteggio inferiore e che avranno sottoscritto per accettazione la lettera ed il verbale di cui punti d) ed e); ai Lavoratori trasferiti, così individuati, verranno mantenute le garanzie di cui all'art. 18 legge 300/70, come modificato dalla legge 92/2012;
- h) laddove, a causa dell'indisponibilità dei lavoratori come sopra individuati, non fosse possibile completare l'organico previsto dalla Cessionaria, l'assunzione sarà proposta prioritariamente ai Lavoratori addetti nei PdV limitrofi compresi nel perimetro di cessione. L'assunzione sarà subordinata all'accettazione della sede di lavoro e delle condizioni contrattuali previste dal presente accordo, ivi compreso l'inquadramento nel 4° livello; ai Lavoratori trasferiti, così individuati, verranno mantenute le garanzie di cui all'art. 18 legge 300/70, come modificato dalla legge 92/2012;
- i) per il periodo strettamente necessario alle operazioni di ristrutturazione dei punti vendita, al fine di adeguarli al nuovo marchio/layout "GLOBO", i lavoratori addetti ai relativi PdV, ancorché rientranti nei perimetri di cessione, resteranno sospesi a zero ore nell'ambito della CIGS della Cedente, autorizzata sino al 13 gennaio 2019 e, successivamente a tale data, i relativi rapporti di lavoro verranno trasferiti alla Cessionaria. Laddove, dopo tale data, la ristrutturazione dei punti vendita non fosse ancora completata, la Cessionaria, previo espletamento della procedura prevista dalle vigenti norme di legge in materia, farà ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario per la causale della riorganizzazione aziendale. Dalla Data di trasferimento decorrerà il biennio di salvaguardia occupazionale;
- j) i Lavoratori trasferiti, fatto salvo quanto previsto al precedente punto h), continueranno ad operare presso i medesimi punti vendita in cui sono attualmente attivi o in cui erano addetti prima della sospensione delle attività del proprio PdV.
- 7) Eventuali necessità di procedere a nuove assunzioni saranno esaminate con le OO.SS. territoriali anche al fine di valutare, in relazione all'entità del fabbisogno, l'opportunità di procedere prioritariamente ad assunzioni di cui al successivo punto 8) o, secondariamente, ad aumentare, anche temporaneamente, i moduli di orario di lavoro parziale dei Lavoratori trasferiti.
- 8) La Cessionaria, ai sensi dell'art. 47, comma 6, della L. 428/1990, garantisce ai Lavoratori non trasferiti, esclusi i responsabili dei PdV, il diritto di precedenza, nelle eventuali assunzioni, nell'ambito del

perimetro di cessione, correlate alle proprie esigenze tecniche, produttive ed organizzative che dovessero emergere entro 12 mesi dalla data di riapertura del PdV nonché per le esigenze degli eventuali locatari di spazi all'interno delle superfici di vendita ad oggi esistenti, nella misura di cui al successivo punto 9). Le assunzioni saranno subordinate all'accettazione delle condizioni contrattuali offerte. Laddove i Lavoratori non trasferiti dovessero declinare la proposta di assunzione formulata loro dalla Cessionaria, questa formulerà analoga proposta prioritariamente ai lavoratori dei PdV limitrofi e, secondariamente, a quelli già addetti nei PdV compresi nel perimetro di cessione.

- 9) La garanzia di cui al precedente punto n. 8), viene estesa a 24 mesi per:
- i Lavoratori non trasferiti che potranno essere ricollocati presso terzi locatari di spazi commerciali negli immobili per i quali verrà richiesto e ottenuto l'aumento della superficie di vendita. Nei relativi contratti di locazione, la Cessionaria inserirà l'obbligo di assumere i Lavoratori non trasferiti già addetti al PdV o, in mancanza, ai PdV limitrofi, in misura non inferiore al 50% dell'organico;
  - i Lavoratori non trasferiti eventualmente assunti in sostituzione di Lavoratori trasferiti dimissionari.
- 10) Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs 270/99, è esclusa la responsabilità della Cessionaria per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'art. 2112 c.c., non verranno trasferiti alla Cessionaria e rimarranno in carico alla Cedente tutti i crediti di lavoro (ferie, permessi, mensilità aggiuntive e quant'altro previsto a titolo di normali competenze) e, in ogni caso, collegati, anche indirettamente, al rapporto di lavoro, maturati, ante Data di trasferimento, dai Lavoratori trasferiti.
- 11) I Lavoratori dipendenti da M. Business S.r.l. in A.S. non ricompresi, ex art. 47, comma 4bis, della L. 428/1990, nel trasferimento dei complessi aziendali sono stati e/o saranno collocati in CIGS a zero ore, senza rotazione e potranno fruire della CIGS prevista dall'art. 7, comma 10ter, della L. 223/1991 sino al 13 gennaio 2019. Entro il mese di luglio 2018, M. Business S.r.l. in A.S. avvierà la procedura di riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/1991.
- 12) La Cessionaria dichiara che tra i Lavoratori trasferiti saranno ricompresi i Lavoratori diversamente abili in misura percentuale corrispondente a quella di legge.
- 13) La Cessionaria conferma che sarà garantita la continuità dell'agibilità sindacale. Saranno mantenute, senza soluzione di continuità, le iscrizioni del personale alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, cui ciascun interessato abbia aderito alla data del trasferimento dei complessi aziendali. Restano confermate le attuali nomine a RSA o RSU.
- 14) Nei 15 giorni precedenti la data di trasferimento dei Rapporti di lavoro trasferiti saranno forniti alle OO.SS. nazionali i dati relativi al numero dei Lavoratori trasferiti ed agli orari di lavoro applicati a livello individuale. Incontri di verifica sull'attuazione del presente Accordo saranno svolti, di norma ogni tre mesi e/o a richiesta della parte interessata, tra la Cedente, la Cessionaria e la Segreteria Nazionale della O.S. firmataria o a livello locale con le OO.SS. territoriali per quel che concerne l'organizzazione del lavoro.


Le Parti si danno reciprocamente atto della regolarità della procedura di cessione di rami d'azienda, avviata dalla Cedente e dalla Cessionaria, con lettera del 21 maggio 2018 e conclusa positivamente con la sottoscrizione del presente Accordo ai sensi degli artt. 47, commi 1 e 4 bis, della L. 428/1990 e 63, quarto comma, del D. Lgs. n. 270/1999.


Letto, confermato e sottoscritto.


M. Business S.r.l. in A.S.



COSMO S.p.A.







FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTUCS UIL



RSA/RSU

ALLEGATO 1

	Situazione in Essere			Situazione a tendere		
	Lavoratori	F.T.	P.T.	Lavoratori	F.T.	P.T. hr 24
<b>EMILIA ROMAGNA</b>						
Pdv Castelfranco Emilia	30	22	8	16	3	13
Pdv Cerasolo di Coriano	33	19	14	6	0	6
Pdy Parma	41	29	12	27	3	24
<b>LIGURIA</b>						
Pdv Genova	41	25	16	24	3	21
<b>LOMBARDIA</b>						
Pdv Pieve Fissiraga	44	22	22	27	3	24
Pdv Tavernerio	25	9	16	15	3	12
<b>PIEMONTE</b>						
Pdv Biella	27	22	5	16	3	13
<b>SICILIA</b>						
Pdv Misterbianco	101	68	33	24	3	21
Pdv Palermo	46	31	15	28	3	25
<b>TOSCANA</b>						
Pdv Altopascio	52	29	23	28	3	25
Pdv Colle Val d'Elsa	50	24	26	31	3	28
Pdv Lucca	40	26	14	23	3	20
<b>VENETO</b>						
Pdv Castelfranco Veneto	36	18	18	20	3	17
<b>Totale complessivo</b>	<b>566</b>	<b>344</b>	<b>222</b>	<b>285</b>	<b>36</b>	<b>249</b>

*Abramo Marconi*

*Schiavi*

*Schiavi*

*Ferrari*

*[Signature]*